COMUNE DI INVERIGO

REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI COMO

Via E. Fermi n. 1 – 22044 Inverigo (Como) – Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136

Area Servizi alla Persona – E-mail: pubblica.istruzione@comune.inverigo.co.it – Tel. 031-3594205

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL TRASPORTO SCOLASTICO



Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/07/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2014

IL SINDACO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI INVERIGO

REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI COMO

Via E. Fermi n. 1 – 22044 Inverigo (Como) – Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136

Area Servizi alla Persona – E-mail: pubblica.istruzione@comune.inverigo.co.it – Tel. 031-3594205

I N D I C E

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Pagamento retta per il trasporto scolastico

Art. 3 Termine per la presentazione delle domande

Art. 4 Organizzazione del servizio

Art. 5 Fermate dello scuolabus

Art. 6 Responsabilità delle famiglie

Art. 7 Tesserino identificativo

Art. 8 Accompagnatori

Art. 9 Comportamento degli alunni sullo scuolabus

Art. 10 Sospensione del servizio per comportamento scorretto

Art. 11 Rimborso danni

Art. 12 Assicurazione

Art. 13 Efficacia del presente regolamento

COMUNE DI INVERIGO

REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI COMO

Via E. Fermi n. 1 – 22044 Inverigo (Como) – Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136

Area Servizi alla Persona – E-mail: pubblica.istruzione@comune.inverigo.co.it – Tel. 031-3594205

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico comunale e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

Il servizio trasporto è assicurato per le seguenti scuole:

- scuola dell'Infanzia Statale di Villa Romanò;
- scuola primaria "Luigi Cagnola" di Villa Romanò;
- scuola primaria "Don Gnocchi" di Inverigo;
- scuola secondaria di primo grado "Filippo Meda" di Inverigo.

ART. 2 PAGAMENTO RETTA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

La quota per il trasporto verrà definita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in due rate:

- **la prima rata entro il 30 settembre, pari al 70%;**
- **la seconda rata entro il 10 febbraio, pari al 30%.**

Solo per i residenti: nel caso di fratelli trasportati, qualunque sia il tipo di scuola frequentata, al fratello o ai fratelli minori si applicherà una riduzione del 25% per il primo fratello e del 50% oltre il secondo.

Il mancato utilizzo del servizio per un periodo saltuario non dà diritto ad alcuno sconto o rimborso.

Il mancato pagamento delle tariffe dovute comporterà l'invio di un primo sollecito dopo 30 giorni dalla scadenza della rata di pertinenza, un secondo sollecito dopo ulteriori 30 giorni e, successivamente, l'attivazione delle modalità di riscossione coattiva. Detta procedura, al secondo sollecito senza esito, comporta la decadenza dal diritto di fruizione del servizio.

E' riconosciuta la gratuità ai disabili certificati.

Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta per l'utilizzo del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare semplice RINUNCIA scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, in carta semplice. Agli utenti che rinunceranno entro il 30 Novembre non verrà addebitata la seconda rata.
Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause non dipendenti dalla stessa.

ART. 3 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per usufruire del trasporto scolastico dovranno essere presentate ogni anno dal genitore o da che ne fa le veci, entro il mese di MARZO, all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

Saranno accolte tutte le richieste fino al raggiungimento della capienza massima dei mezzi destinati al trasporto scolastico.

Il mancato accoglimento della domanda verrà comunicato entro il mese di LUGLIO. Eventuali richieste presentate oltre il termine stabilito potranno essere accolte solo in caso di disponibilità di posti.

In caso di esubero rispetto alla disponibilità dei posti sui vari mezzi di trasporto scolastico, saranno redatte graduatorie che terranno conto delle seguenti priorità:

a) utenti segnalati dai Servizi Sociali;
b) distanza abitazione – scuola (con precedenza a chi risiede più lontano dalla scuola);
c) situazione lavorativa dei genitori (con entrambi i genitori che lavorano);
d) data di presentazione.

Il servizio potrà essere erogato anche ai non residenti frequentanti le scuole pubbliche statali di Inverigo.

Le domande degli alunni non residenti potranno essere accolte solo a seguito di rilascio di apposita autorizzazione del Comune di residenza, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale del 31/01/1997 e successiva circolare n. 23/97 e l'assegnazione dei posti sarà condizionata alla disponibilità degli stessi e avverrà sulla base dei criteri già indicati per gli alunni residenti.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale per l'espletamento del servizio potrà avvalersi di: mezzi e personale propri, in economia o di servizi in appalto.
I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto:

a) delle richieste pervenute degli aventi diritto;
b) del calendario scolastico;
c) degli stradari di riferimento per i vari plessi scolastici;
d) dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio (contenimento tempi di percorrenza);
e) dei mezzi, dei posti e delle risorse disponibili.

Nel caso in cui la famiglia iscriva il figlio ad un plesso scolastico diverso da quello della frazione di residenza, ovvero nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza, il trasporto verrà effettuato solo se compatibile con l'organizzazione del servizio trasporto scolastico.
Gli orari dei rientri possono subire modificazioni in base alla condizione delle strade.
In caso di forza maggiore non si assicura il regolare svolgimento del servizio.
Orari e percorsi vengono aggiornati annualmente dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

ART. 5 FERMATE DELLO SCUOLABUS

La salita e la discesa degli utenti può avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
Oltre alle fermate principali, possono essere istituite altre fermate, in base alle richieste delle famiglie, sussistendo i seguenti criteri:

a) il numero dei bambini per ogni fermata non deve essere inferiore a 3;
b) le fermate devono avere tra di loro una distanza non inferiore a 400 metri;
c) deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
d) per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
e) si dovrà evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza nell'obiettivo di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

Nel corso dell'anno scolastico l'Ufficio Pubblica Istruzione potrà effettuare variazioni nel piano delle fermate in relazione ad esigenze sopravvenute.

ART. 6 RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

Nel sottoscrivere la domanda, i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, una persona di riferimento, sotto la propria responsabilità.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.
In assenza dei genitori o loro delegati i bambini verranno consegnati all'Ufficio di Polizia Locale in attesa degli stessi, debitamente avvisati.

Il minore deve essere accompagnato alla fermata dello scuolabus e viceversa dalla famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista o all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado e le classi 4^ e 5^ della scuola primaria, la famiglia può autorizzare l'accompagnatore dello scuolabus a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da parte del genitore o da che ne fa le veci, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

Non essendo previsto presso la scuola secondaria di 1° grado il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, i genitori, nel sottoscrivere la domanda del servizio trasporto, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

ART. 7 TESSERINO IDENTIFICATIVO

A ciascun utente verrà consegnato, dall'Ufficio Pubblica Istruzione, un tesserino identificativo personale la cui esibizione dà diritto ad usufruire del servizio.

ART. 8 ACCOMPAGNATORI

Al fine di garantire una maggiore sicurezza sullo scuolabus, l'Amministrazione Comunale prevede un servizio di accompagnamento per i bambini della scuola dell'Infanzia e facoltativo per la scuola primaria.
Nei confronti dei bambini trasportati, l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
b) cura la consegna dei bambini della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;
c) sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;
d) non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati;
e) nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado e le classi 4^ e 5^ della scuola primaria, autorizzati dai genitori con le modalità previste dal precedente art. 6, verifica che non sussistano situazioni di pericolo per l'incolumità dell'alunno;
f) negli altri casi, qualora il genitore o chi da lui delegato, non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno NON verrà fatto scendere dall'automezzo e sarà reperibile al termine del giro presso il Comune. Se questa situazione dovesse ripetersi più di due volte nel trimestre, il servizio sarà sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio alla fermata.

ART. 9 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI SULLO SCUOLABUS

Gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto scolastico organizzato dal Comune devono tenere sui relativi mezzi un comportamento corretto, educato e rispettoso nei confronti dell'autista e dell'accompagnatore. Dovranno, pertanto, restare seduti, senza sporgersi dai finestrini ed evitare comportamenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui.

ART. 10 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER COMPORTAMENTO SCORRETTO

Qualora sullo scuolabus o gli altri mezzi destinati al trasporto scolastico si verifichino episodi di comportamento scorretto da parte degli utenti, l'autista o l'accompagnatore dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto all'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Pubblica Istruzione, che provvederà quindi ad informare opportunamente la famiglia, tramite la scuola di appartenenza, al fine di sospendere il servizio di trasporto scolastico per gli alunni responsabili delle azioni suddette.

ART. 11 RIMBORSO DANNI

Qualora durante il servizio si verifichino casi di vandalismo da parte degli alunni trasportati, che portino al danneggiamento dell'automezzo, l'Amministrazione Comunale, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo 10**,** addebiterà la somma necessaria per la riparazione alla famiglia dell'alunno responsabile, informandone anche la scuola di appartenenza.

ART. 12 ASSICURAZIONE

L' Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa.

ART. 13 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento trova applicazione con l'anno scolastico 2014/2015 e vigerà anche per gli anni successivi. Lo stesso entra in vigore nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto comunale.